

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI TRATTATI DAI SERVIZI PROVINCIALI

(comprensivo di disposizioni che disciplinano il trattamento di dati sensibili, in attuazione del D.lgt. n. 135/1999)

Articolo 1 - Oggetto del regolamento ed individuazione delle finalità istituzionali.

1. Il presente regolamento disciplina i trattamenti di dati personali, anche sensibili, svolti con e senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, contenuti nelle banche dati.
Trattamenti effettuati dai Servizi dell'Amministrazione Provinciale di Bergamo, in relazione allo svolgimento delle proprie finalità istituzionali ed in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni e del D.Lgs 11 maggio 1999 n.135.
2. Per finalità istituzionali, ai fini del presente regolamento, si intendono:
 - le funzioni ed i compiti attribuiti o conferiti in base alla legge;
 - le funzioni previste dallo Statuto e dai regolamenti;
 - le funzioni svolte in attuazione di convenzioni, accordi di programma, intese e sulla base di strumenti di programmazione negoziata previsti dalla legislazione vigente;
 - le funzioni collegate all'accesso ed all'erogazione dei servizi resi dalla Provincia alla cittadinanza;
 - le funzioni svolte in attuazione di Contratti collettivi nazionali e decentrati in materia di pubblico impiego;
 - le funzioni svolte in relazione all'esercizio dell'autonomia organizzativa ed amministrativa secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267.

Articolo 2 - Finalità e limiti del trattamento, della trasmissione e dello scambio di dati con soggetti pubblici e privati.

1. I Servizi dell'Amministrazione Provinciale, garantendo che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto del diritto alla riservatezza e dell'identità personale delle persone fisiche e giuridiche, consentono la trasmissione e lo scambio di dati o documenti tra le banche dati e gli archivi degli Enti territoriali, degli Enti pubblici, dei gestori, degli esercenti e degli incaricati di pubblico servizio, nonché di altri soggetti pubblici e privati, anche associativi, che sviluppino in collaborazione con l'Amministrazione Provinciale attività connesse alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al precedente art. 1.
2. La trasmissione dei dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici, reti civiche, nonché mediante l'utilizzo di reti di trasmissione di dati ad alta velocità.

Articolo 3 - Definizioni di riferimento.

1. Ai fini del presente regolamento, per le definizioni di banca dati, di trattamento, di dato personale, di dato sensibile, di titolare, di responsabile, di incaricato, di interessato, di comunicazione, di diffusione, di dato anonimo, di blocco e di Garante si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675.¹

¹ **L. 31 dicembre 1996, n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali**

Art. 1. Finalità e definizioni.

1. La presente legge garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.

2. Ai fini della presente legge si intende:

a) per «banca di dati», qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per «trattamento», qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Articolo 4. - Trattamenti previsti dal presente regolamento

1. La Provincia di Bergamo al fine di consentire ai cittadini di ottenere informazioni sullo stato di avanzamento delle proprie pratiche o sui propri obblighi tributari, tariffari per l'erogazione di servizi o contravvenzionali, provvede all'inserimento dei relativi atti nella rete con le opportune misure volte a tutelare, in particolare, la riservatezza degli interessati.
2. I responsabili delle singole banche dati, individuati con le modalità previste dal successivo articolo 5, provvedono a riferire al Direttore Generale gli altri casi in cui ritengono necessario comunicare e diffondere a terzi i dati personali contenuti nelle singole banche dati afferenti la propria struttura, specificandone i termini e le modalità.
3. I responsabili provvedono ad individuare, verificare ed aggiornare periodicamente l'esattezza dei dati sensibili, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi e le operazioni su di essi eseguibili mediante comunicazione al Direttore Generale per gli adempimenti di cui al successivo articolo.

Articolo 5. - Individuazione delle banche dati e censimento dei trattamenti di dati personali.

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Provinciale sono individuate con deliberazione della Giunta Provinciale su proposta del Direttore Generale in base a specifica rilevazione condotta dai Dirigenti dei settori provinciali. L'elenco delle stesse viene aggiornato e comunicato al Consiglio con cadenza annuale.
2. In sede di prima applicazione, i Dirigenti di ogni area sono tenuti ad effettuare il censimento delle banche dati esistenti presso la struttura di riferimento e ad inviare la comunicazione al Direttore Generale entro 30 giorni dall'esecutività del presente regolamento.
3. Il Direttore Generale provvederà nei successivi 30 giorni a formulare una proposta alla Giunta Provinciale per l'individuazione di tutte le banche dati esistenti.
4. La comunicazione di cui al comma 2 precedente contiene:
 - a) l'indicazione che legittima il trattamento;
 - b) i soggetti ai quali i dati si riferiscono;
 - c) la natura dei dati (informatici e/o cartacei);
 - d) le tipologia, le finalità e le modalità del trattamento;
 - e) il luogo ove sono custoditi;
 - f) le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - g) sensibilità dei dati;
 - h) l'ambito di comunicazione, diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni alla Provincia;
 - i) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - j) l'eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati;
 - k) l'indicazione dei soggetti incaricati del trattamento dei dati, anche non nominativamente e con riferimento a categorie o specifici profili di operatori ed alla loro collocazione organizzativa.

Articolo 6 - Titolarità delle banche dati

1. Titolare del trattamento dei dati personali di cui al precedente articolo 1 è l'Amministrazione Provinciale

d) per «titolare», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;

e) per «responsabile», la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;

f) per «interessato», la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

g) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per «dato anonimo», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

l) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

m) per «Garante», l'autorità istituita ai sensi dell'articolo 30 della Legge 675/96.

di Bergamo nella persona fisica del Presidente pro-tempore della Provincia medesima

2. Ai sensi della legge n. 675 del 1996 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento, il titolare attraverso la struttura di coordinamento operante presso la Direzione Generale, provvede a:
 - comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività individuate per le quali non è determinata dalla Legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
 - formulare per iscritto le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai Dirigenti di settore relative alle misure di sicurezza da adottare per la protezione dei dati presenti nelle banche dati;
 - controllare la corretta applicazione della legge, delle istruzioni e delle direttive impartite;
 - costruire ed aggiornare l'archivio delle banche dei dati personali (anche sensibili) esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili ed incaricati.
3. La responsabilità del trattamento delle singole banche dati di cui all'articolo 1, comma 2 della legge n. 675 del 1996, gestite dall'Amministrazione Provinciale può essere attribuita dal Presidente della Provincia, con proprio provvedimento, al singolo Dirigente di settore, di norma titolare di P.E.G, cui la banca dati afferisce. Il Dirigente di settore può a sua volta attribuire, con proprio provvedimento, la responsabilità del trattamento delle banche dati afferenti ai vari servizi ai responsabili degli stessi.
4. Ove esigenze organizzative, debitamente motivate, lo rendano necessario, possono essere nominati più responsabili del trattamento di una stessa banca dati.
5. In caso di assenza o di impedimento del responsabile del trattamento deve essere nominato un sostituto dal titolare o dal Dirigente di settore.

Articolo 7 . Compiti del Responsabile del trattamento delle banche dati.

1. I responsabili del trattamento delle banche dati, ai fini della responsabilità attribuita, sono tutti domiciliati presso la sede della Provincia di Bergamo e provvedono, per i rispettivi ambiti di competenza, a tutte le attività previste dalla legge e dal presente regolamento. In particolare:
 - a) individuano, se ritenuto opportuno, i soggetti incaricati al trattamento dei dati, anche non nominativamente, ma solo con riferimento a categorie o specifici profili di operatori ed alla loro collocazione organizzativa;
 - b) forniscono agli incaricati del trattamento istruzioni, per iscritto, sulla base delle direttive impartite dal titolare per il corretto trattamento dei dati personali;
 - c) curano il coordinamento di tutte le operazioni di trattamento dei dati affidate ad incaricati appartenenti al settore che sovrintendono;
 - d) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati, anche attraverso controlli a campione da eseguirsi periodicamente;
 - e) adottano ed impartiscono le disposizioni operative di dettaglio necessarie per la sicurezza, per la conservazione dei dati e per la correttezza dell'accesso avvalendosi, della collaborazione, se necessaria, del Responsabile dei Servizi Informativi della Provincia di Bergamo;
 - f) collaborano con i Servizi Informativi della Provincia per definire l'utilizzo in rete delle banche dati che sovrintendono;
 - g) curano, ai sensi dell'art.10 della legge 675/96 ² e successive modifiche ed integrazioni,

² **L. 31 dicembre 1996, n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta.

1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
 - a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
 - c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
 - d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
 - e) i diritti di cui all'articolo 13;
 - f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d) della L. 675/99..
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

l'informazione agli interessati predisponendo, in particolare, la modulistica, o altre forme di informazione, inerente i propri Servizi facendo, in caso di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;

- h) curano l'eventuale raccolta del consenso degli interessati per il trattamento dei dati sensibili in assenza di una specifica legge che ne preveda il trattamento;
 - i) adottano le misure occorrenti per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato e sono responsabili dei procedimenti di cui all'art.13 della legge 31 dicembre 1996, n.675³;
 - j) controllano che la comunicazione e la diffusione dei dati avvenga nei limiti degli art. 22, 27, e 9 della legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché dell'art. 3 del D.Lgs 135/99;
 - k) dispongono il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;
 - l) predispongono la documentazione da inviare al Garante comprese le comunicazioni e le notificazioni previste dalla legge n. 675/96 e successive modifiche e integrazioni;
 - m) individuano le tipologie di dati sensibili assoggettate a trattamento secondo le garanzie degli articoli 2, 3, 4 del D.Lgs. n. 135/99 e le operazioni su di essi eseguibili da comunicare ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente regolamento;
 - n) stabiliscono le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più articolazioni organizzative d'intesa con gli altri responsabili. In caso di mancato accordo, sentiti i responsabili, decide il Direttore Generale.
2. Nella ipotesi di blocco dei dati o dell'accesso ai medesimi attraverso reti di trasmissione ad alta velocità o terminali accessibili al pubblico, i responsabili ne danno tempestiva comunicazione al titolare.

Articolo 8 - Incaricati del trattamento.

1. Il Dirigente di settore può procedere, d'intesa con il Titolare, all'individuazione all'interno di ciascuna area operativa degli Incaricati, ossia delle persone autorizzate nei vari uffici a compiere le operazioni di trattamento dei dati, da svolgersi secondo le modalità di cui agli artt. 9 e 10 della legge n. 675/96.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (7), e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

³ 13. Diritti dell'interessato.

1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:

a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a), b) e h);

c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:

1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;

2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;

e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare, non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità di esercitare gratuitamente tale diritto.

2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 33, comma 3.

3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia.

2. I compiti affidati agli incaricati devono essere specificati, per iscritto, dal responsabile che poi deve controllarne l'osservanza.
3. Gli incaricati al trattamento devono effettuare le operazioni di trattamento loro affidate attenendosi alle istruzioni ricevute.
4. Per il trattamento dei dati personali effettuati mediante strumenti informatici dovranno essere adottate le misure minime di sicurezza indicate nel successivo art. 10.

Articolo 9 - Trattamento dei dati.

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) esatti ed aggiornati;
 - d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati, di cui sono titolari i soggetti diversi dalla Provincia di Bergamo di cui all'articolo 2 del presente regolamento, è preceduta da uno specifico protocollo d'intesa che contenga l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
5. Nelle ipotesi in cui la legge, lo statuto o il regolamento prevedano pubblicazioni obbligatorie, il responsabile del procedimento può adottare opportune misure atte a garantire la riservatezza dei dati sensibili di cui all'articolo 22 della legge n. 675/96.⁴

⁴ **L. 31 dicembre 1996, n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

22. Dati sensibili.

1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'articolo 38 delle norme di attuazione,

6. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività della Provincia o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - a) dal titolare del trattamento dei dati o soggetti da lui delegati;
 - b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività loro affidate dalla Provincia;
 - c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.
 - d) da società, enti o consorzi che per conto della Provincia forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle dell'Amministrazione Provinciale, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;
7. La Giunta, con il provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 5 del presente Regolamento, provvede anche all'identificazione dei tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, ai sensi del comma 3 bis dell'art. 22 della Legge n. 675/96, e ne cura l'aggiornamento con cadenza annuale.
8. Nell'ambito dei servizi istituzionali dell'Ente rientrano le funzioni svolte su delega, convenzione o concessione da soggetti pubblici o privati, nonché dagli Istituti di Credito che operano come Tesoriere Provinciale.
9. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96 e dal D.Lgs 135/99; a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Articolo 10 - Misure di sicurezza.

1. Il Titolare ed i Dirigenti di settore responsabili del trattamento definiscono, nell'ambito delle rispettive competenze, così come individuate nei precedenti artt. 6 e 7, le misure minime di sicurezza previste dall'art.15, comma 2, della Legge 31.12.1996 n. 675 al fine di:
 - a) ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati memorizzati su supporti magnetici e ottici gestiti, nonché delle banche-dati e dei locali ove esse sono collocate;
 - b) evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alla rete e, in generale, ai servizi informatici della Provincia;
 - c) prevenire:
 - trattamenti dei dati non conformi alla legge od ai regolamenti;
 - la cessione o la distribuzione dei dati in caso di cessazione del trattamento come previsto dall'art.16 della L. 675/96⁵
2. Le misure minime di sicurezza, da adottare in sede di prima attuazione del presente regolamento, sono

di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2.

⁵ **L. 31 dicembre 1996, n. 675. Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.**

Art. 16. Cessazione del trattamento dei dati.

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.

2. I dati possono essere:

a) distrutti;

b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;

c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione;

c-bis) conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31 della L. 675/96.

3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della L. 675/96.

quelle individuate ai Capi II e III del D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 ⁶.

⁶ D.P.R. 28 luglio 1999, n. 318 (1).

Regolamento recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, a norma dell'articolo 15, comma 2, della L. 31 dicembre 1996, n. 675.

Capo II - Trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati.

Sezione I - Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali.

2. Individuazione degli incaricati.

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 8, se il trattamento dei dati personali è effettuato per fini diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge mediante elaboratori non accessibili da altri elaboratori o terminali, devono essere adottate, anteriormente all'inizio del trattamento, le seguenti misure:

- a) prevedere una parola chiave per l'accesso ai dati, fornirla agli incaricati del trattamento e, ove tecnicamente possibile in relazione alle caratteristiche dell'elaboratore, consentirne l'autonoma sostituzione, previa comunicazione ai soggetti preposti ai sensi della lettera b);
- b) individuare per iscritto, quando vi è più di un incaricato del trattamento e sono in uso più parole chiave, i soggetti preposti alla loro custodia o che hanno accesso ad informazioni che concernono le medesime.

Sezione II - Trattamento dei dati personali effettuato mediante elaboratori accessibili in rete

3. Classificazione.

1. Ai fini della presente sezione gli elaboratori accessibili in rete impiegati nel trattamento dei dati personali sono distinti in:

- a) elaboratori accessibili da altri elaboratori solo attraverso reti non disponibili al pubblico;
- b) elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico.

4. Codici identificativi e protezione degli elaboratori.

1. Nel caso di trattamenti effettuati con gli elaboratori di cui all'articolo 3, oltre a quanto previsto dall'articolo 2 devono essere adottate le seguenti misure:

- a) a ciascun utente o incaricato del trattamento deve essere attribuito un codice identificativo personale per l'utilizzazione dell'elaboratore; uno stesso codice, fatta eccezione per gli amministratori di sistema relativamente ai sistemi operativi che prevedono un unico livello di accesso per tale funzione, non può, neppure in tempi diversi, essere assegnato a persone diverse;
- b) i codici identificativi personali devono essere assegnati e gestiti in modo che ne sia prevista la disattivazione in caso di perdita della qualità che consentiva l'accesso all'elaboratore o di mancato utilizzo dei medesimi per un periodo superiore ai sei mesi;
- c) gli elaboratori devono essere protetti contro il rischio di intrusione ad opera di programmi di cui all'art. 615-quinquies del codice penale, mediante idonei programmi, la cui efficacia ed aggiornamento sono verificati con cadenza almeno semestrale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), non si applicano ai trattamenti dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

5. Accesso ai dati particolari.

1. Per il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato ai sensi dell'articolo 3, l'accesso per effettuare le operazioni di trattamento è determinato sulla base di autorizzazioni assegnate, singolarmente o per gruppi di lavoro, agli incaricati del trattamento o della manutenzione. Se il trattamento è effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono oggetto di autorizzazione anche gli strumenti che possono essere utilizzati per l'interconnessione mediante reti disponibili al pubblico.

2. L'autorizzazione, se riferita agli strumenti, deve individuare i singoli elaboratori attraverso i quali è possibile accedere per effettuare operazioni di trattamento.

3. Le autorizzazioni all'accesso sono rilasciate e revocate dal titolare e, se designato, dal responsabile.

Periodicamente, e comunque almeno una volta l'anno, è verificata la sussistenza delle condizioni per la loro conservazione.

4. L'autorizzazione all'accesso deve essere limitata ai soli dati la cui conoscenza è necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni di trattamento o di manutenzione.

5. La validità delle richieste di accesso ai dati personali è verificata prima di consentire l'accesso stesso.

6. Non è consentita l'utilizzazione di un medesimo codice identificativo personale per accedere contemporaneamente alla stessa applicazione da diverse stazioni di lavoro.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 non si applicano al trattamento dei dati personali di cui è consentita la diffusione.

6. Documento programmatico sulla sicurezza.

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato mediante gli elaboratori indicati nell'articolo 3, comma 1, lettera b), deve essere predisposto e aggiornato, con cadenza annuale, un documento programmatico sulla sicurezza dei dati per definire, sulla base dell'analisi dei rischi, della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell'ambito delle strutture preposte al trattamento dei dati stessi:

- a) i criteri tecnici e organizzativi per la protezione delle aree e dei locali interessati dalle misure di sicurezza nonché le procedure per controllare l'accesso delle persone autorizzate ai locali medesimi;
- b) i criteri e le procedure per assicurare l'integrità dei dati;
- c) i criteri e le procedure per la sicurezza delle trasmissioni dei dati, ivi compresi quelli per le restrizioni di accesso per via telematica;
- d) l'elaborazione di un piano di formazione per rendere edotti gli incaricati del trattamento dei rischi individuati e dei modi per prevenire danni.

2. L'efficacia delle misure di sicurezza adottate ai sensi del comma 1 deve essere oggetto di controlli periodici, da eseguirsi con cadenza almeno annuale.

7. Reimpiego dei supporti di memorizzazione.

1. Nel caso di trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge effettuato con gli strumenti di cui all'articolo 3, i supporti già utilizzati per il trattamento possono essere riutilizzati qualora le informazioni precedentemente contenute non siano tecnicamente in alcun modo recuperabili, altrimenti devono essere distrutti.

Sezione III - Trattamento dei dati personali effettuato per fini esclusivamente personali

8. Parola chiave.

1. Ai sensi dell'articolo 3 della legge, il trattamento per fini esclusivamente personali dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, effettuato con elaboratori stabilmente accessibili da altri elaboratori, è soggetto solo all'obbligo di proteggere l'accesso ai dati o al sistema mediante l'utilizzo di una parola chiave, qualora i dati siano organizzati in banche di dati.

Capo III - Trattamento dei dati personali con strumenti diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati.

9. Trattamento di dati personali.

1. Nel caso di trattamento di dati personali per fini diversi da quelli dell'articolo 3 della legge, effettuato, con strumenti diversi da quelli previsti dal capo II, sono osservate le seguenti modalità:

- a) nel designare gli incaricati del trattamento per iscritto e nell'impartire le istruzioni ai sensi degli articoli 8, comma 5, e 19 della legge, il titolare o, se designato, il responsabile devono prescrivere che gli incaricati abbiano accesso ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti loro assegnati;
- b) gli atti e i documenti contenenti i dati devono essere conservati in archivi ad accesso selezionato e, se affidati agli incaricati del trattamento, devono essere da questi ultimi conservati e restituiti al termine delle operazioni affidate.

2. Nel caso di trattamento di dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge, oltre a quanto previsto nel comma 1, devono essere osservate le seguenti modalità:

3. Il Titolare delle banche dati provvederà, nel caso lo ritenga opportuno, di concerto con i Dirigenti Responsabili del trattamento e con il Responsabile dei Servizi Informatici, nel caso di archivi informatizzati, a definire, in relazione alle conoscenze acquisite in base al processo tecnologico, soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali più articolate che possano garantire maggiori livelli di sicurezza tenuto conto delle specificità di trattamento dei dati sensibili e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili, compresa l'archiviazione degli stessi.

Articolo 11 – Utilizzo interno dei dati.

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa della Provincia, per ragioni d'Ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente previste da leggi o regolamenti. Il responsabile della banca dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, le misure necessarie alla tutela della riservatezza delle persone.

Articolo 12 - Diritti dell'interessato.

1. I soggetti interessati al trattamento dei dati personali che intendono esercitare i diritti di cui all'Articolo 13 della legge n. 675 del 1996, indirizzano le relative istanze al titolare delle banche dati di riferimento.

Articolo 13 - Disposizioni finali e transitorie.

1. Il presente regolamento, ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa del Consiglio Provinciale e ad avvenuta approvazione della deliberazione della Giunta Provinciale di cui al precedente art. 5, sarà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi al fine di portare a conoscenza degli interessati l'entrata in vigore.
2. La Giunta Provinciale provvede, ai sensi del D.Lgs 267/2000, con propri atti a disciplinare i profili organizzativi discendenti dal presente regolamento per la tutela dei dati personali e sensibili nell'ambito dell'Amministrazione Provinciale.

a) se affidati agli incaricati del trattamento, gli atti e i documenti contenenti i dati sono conservati, fino alla restituzione, in contenitori muniti di serratura;

b) l'accesso agli archivi deve essere controllato e devono essere identificati e registrati i soggetti che vi vengono ammessi dopo l'orario di chiusura degli archivi stessi.

10. Conservazione della documentazione relativa al trattamento.

1. I supporti non informatici contenenti la riproduzione di informazioni relative al trattamento di dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge devono essere conservati e custoditi con le modalità di cui all'articolo 9.